



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 436

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 16 luglio 2015

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	8
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	15
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	18
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 192)</i> . . . . .	»	25
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)</i> . . . . .	»	26
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i> . . . . .	»	27

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	28
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	40
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	42
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	43
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	44

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	45
---------------------------------	-------------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 16 luglio 2015

**Plenaria****299<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il senatore FORNARO (*PD*) rileva che, in un dibattito così complesso e articolato riguardante una riforma significativa dell'architettura istituzionale dello Stato, ogni contributo, anche critico, che sia supportato da serie e motivate argomentazioni, dovrebbe essere adeguatamente considerato, nella prospettiva della più ampia condivisione di scelte su questioni di rilievo assoluto per la vita della Repubblica.

Peraltro, le proposte di modifica contenute nel documento da lui sottoscritto insieme ad altri senatori del Partito democratico non tendono affatto a «disfare la tela», ampliando – a scopo dilatorio – i tempi di esame e di discussione. L'obiettivo, al contrario, è quello di procedere nel percorso delle riforme, ma con l'ambizione di costruire un impianto quanto più solido e razionale, capace di resistere alla prova del tempo.

Non si intende, quindi, conservare il bicameralismo paritario, ma orientarsi verso un modello bicamerale differenziato, seppur coerente e ponderato.

Inoltre, appare senz'altro condivisibile la riduzione del numero dei senatori, sebbene sarebbe preferibile, sia per ragioni di equilibrio sia per conseguire ulteriori risparmi, ridurre anche il numero dei deputati.

Tuttavia, a suo avviso, appare irrinunciabile l'opzione in favore dell'elezione diretta dei membri della seconda Camera. Infatti, da un lato, il modello di elezione di secondo grado, già sperimentato per gli organi provinciali a seguito dell'approvazione della legge n. 56 del 2014, ha mostrato limiti e incongruenze. Dall'altro, occorre considerare che il sistema tende a caratterizzarsi per tratti tipicamente maggioritari, in conseguenza dell'approvazione della nuova legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati, chiamata – in base al progetto di riforma – ad esprimere in via esclusiva la fiducia al Governo. L'elezione diretta dei senatori, in questo contesto, potrebbe rappresentare un fattore di equilibrio, in quanto rafforzerebbe il peso della seconda Camera in un sistema che appare orientato a favorire la stabilità dell'azione di Governo rispetto alle esigenze della rappresentanza.

Proprio per garantire il valore costituzionale della rappresentanza democratica, è dunque necessario, a suo avviso, che il Senato sia eletto direttamente dai cittadini e preferibilmente con metodo proporzionale. A un organo costituzionale di tale natura potrebbe essere assegnato, in via esclusiva, il potere di nominare gli organi di garanzia, ad eccezione del Presidente della Repubblica, alla cui elezione concorrono entrambe le Camere.

Un Senato elettivo, peraltro, non sarebbe neanche incompatibile con il ruolo – che sembra costituire il tratto peculiare e qualificante della riforma – di raccordo con le autonomie territoriali, come peraltro dimostra anche l'esperienza costituzionale spagnola.

Al contempo, sempre per assicurare un corretto equilibrio tra i poteri dello Stato, al Senato dovrebbero essere attribuite ancora più penetranti funzioni di controllo e di garanzia, quali la valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche, la nomina dei vertici di enti e di istituzioni pubbliche, che potrebbe essere preceduta – sul modello statunitense – da audizioni, a fini conoscitivi, dei candidati all'incarico. Dovrebbe essere altresì valorizzata l'attività di inchiesta su materie di pubblico interesse.

Infine, con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica, ritiene necessario prevedere che, dopo un determinato numero di scrutini, si proceda al ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultimo scrutinio, in modo da garantire che l'elezione della suprema magistratura dello Stato abbia esito certo in tempi congrui.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che il dibattito sulle riforme costituzionali sembra caratterizzarsi per un'attenzione a singoli e specifici aspetti del progetto di revisione che – seppur rilevanti sul piano politico e sotto il profilo giuridico – rischiano di distogliere l'attenzione da temi di

ben più ampio respiro, i quali rinviano alle ragioni profonde che orientano il processo di riforma.

A suo avviso, appare assente nella discussione una riflessione compiuta sui problemi che affliggono il tempo presente e che richiedono sforzi significativi da parte dei decisori pubblici.

Ad esempio, occorrerebbe interrogarsi sulle responsabilità della mancata innovazione istituzionale e sugli effetti che l'assenza di riforme ha prodotto sul tessuto sociale ed economico del Paese. Probabilmente una profonda riforma dello Stato e delle istituzioni – capace di migliorarne il funzionamento – avrebbe consentito di affrontare le sfide degli ultimi anni con strumenti più adeguati ed efficaci: la smisurata crescita del debito pubblico, la difficoltà – da parte dello Stato – di presidiare vaste zone del Paese, per sottrarle al controllo delle organizzazioni criminali sono esempi, a suo avviso, dei gravi problemi che una struttura istituzionale più snella avrebbe forse potuto risolvere.

Parimenti, la realizzazione di un organico progetto di riforma costituzionale avrebbe anche la capacità di restituire all'Italia centralità nel contesto internazionale, invertendo la tendenza che vede il Paese penalizzato da divisioni interne, dalla fragilità dei Governi e da un'endemica instabilità, suscettibile di mortificare ogni sforzo per acquisire maggiore credibilità.

Un ulteriore fattore di crisi è rappresentato dalla lentezza dell'apparato burocratico che, in ragione della sua incapacità di rispondere in modo sollecito alle aspettative dei cittadini e di tradurre in azione amministrativa gli indirizzi politici, concorre a determinare disaffezione e ostilità nei confronti delle istituzioni. Un altro tema meritevole di attenzione è quello della frammentazione dei partiti politici, fenomeno aggravatosi particolarmente negli ultimi anni, come pure la necessità di *leadership* capaci di definire prospettive e linee di indirizzo a lungo termine.

Si sofferma, quindi, sulle principali criticità evidenziate finora nel corso della discussione generale.

Per quanto riguarda le modalità di composizione della seconda Camera, ritiene ragionevole che i senatori siano eletti dalle Regioni, proprio in funzione del ruolo di rappresentanza delle autonomie territoriali assegnato al Senato. Del resto, osserva che anche in Europa il pluralismo territoriale trova espressione e rappresentanza istituzionale.

Con riferimento alla riduzione del numero dei parlamentari, non ritiene necessario un intervento volto a riequilibrare la composizione della Camera dei deputati, in quanto il nuovo Senato svolgerà, in base al progetto di revisione costituzionale, un ruolo profondamente diverso rispetto alle funzioni attribuite alla Camera politica.

A tale proposito, proprio in quanto espressione delle comunità territoriali, ritiene coerente prevedere che il Senato sia luogo di sintesi tra l'Unione europea e gli enti locali. Si tratta di una funzione di assoluto rilievo e di notevole impatto, in grado di accrescere in misura significativa la possibilità di interloquire con le istituzioni dell'Unione per tutte le Regioni.

Inoltre, concorda con le considerazioni, espresse dal senatore Fornero, circa l'opportunità di assegnare alla seconda Camera una più penetrante funzione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto della legislazione nazionale ed europea.

Si sofferma, infine, sul rischio, paventato da alcuni, che possa essere sufficiente un numero relativamente esiguo di voti per eleggere il Presidente della Repubblica e gli altri organi di garanzia. A suo avviso, tale ipotesi costituisce un caso estremo e difficilmente verificabile, dovendosi registrare l'assenza o l'astensione di un elevatissimo numero di parlamentari, mentre – come si può riscontrare – la partecipazione all'elezione del Capo dello Stato è sempre molto elevata.

In ogni caso, nel ritenere opportuno valutare con attenzione tutti i contributi offerti nel corso del dibattito, auspica che il confronto prosegua senza rigide contrapposizioni. Del resto, solo l'approvazione da parte di un'ampia maggioranza potrà offrire, a suo avviso, una prospettiva di lungo termine al progetto di riforma della Costituzione.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) ricorda che già da tempo, nel dibattito pubblico, è maturato un consenso ampio su alcuni indirizzi di riforma costituzionale: la riduzione del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo paritario; una rigorosa disciplina per limitare il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza; il rafforzamento delle prerogative del Governo, in particolare nel procedimento legislativo; la semplificazione dei processi decisionali; un'ampia riforma del sistema degli enti territoriali, soprattutto allo scopo di evitare improprie sovrapposizioni di competenze; una razionalizzazione della forma di governo.

Sono ormai ampiamente riconosciute, infatti, le distorsioni causate dal bicameralismo paritario, che ha complicato oltre misura il procedimento legislativo, attraverso defatiganti *navette* tra i due rami del Parlamento, e favorito il ricorso all'ostruzionismo, che ostacola l'attuazione dell'indirizzo politico.

A suo avviso, deve essere valutata positivamente, quindi, la scelta orientata in favore di un bicameralismo differenziato, nell'ambito del quale alla Camera dei deputati sia assegnato un ruolo eminentemente politico, mentre al Senato sia riconosciuta la funzione di rappresentanza delle autonomie territoriali. A tale proposito, ritiene che sarebbe stato preferibile addirittura optare per un sistema monocamerale, assegnando rilevanza costituzionale alla Conferenza Stato-Regioni.

Non ravvisa alcun rischio di torsione autoritaria o di *deficit* di rappresentanza nell'impianto maggioritario della nuova legge elettorale, in rapporto alla nuova struttura costituzionale.

Anche nei sistemi elettorali delle più avanzate democrazie europee, del resto, sono riconosciuti consistenti premi di maggioranza, che alterano in misura significativa il rapporto tra la percentuale dei voti ottenuti e il numero dei seggi assegnati, per privilegiare la stabilità di governo.

Inoltre, nei principali Paesi europei, prevale un bicameralismo asimmetrico.

È questo, a suo avviso, l'obiettivo principale da perseguire, senza ulteriori rinvii, per non compromettere ancora una volta il tentativo di modificare la struttura costituzionale.

A tale scopo, auspica che si trovi finalmente un accordo, anche se fosse necessario rinunciare all'elezione diretta dei senatori. Valore irrinunciabile resta invece, a suo avviso, quello della governabilità.

Del resto, ricorda che la sua parte politica aveva già ritenuto possibile convergere su un modello di Senato formato da eletti di secondo grado, svincolato dal rapporto fiduciario con il Governo e privo di ogni competenza sul bilancio dello Stato. Condivisa fu anche la scelta di escludere che i componenti della seconda Camera potessero beneficiare, per lo svolgimento di quella funzione, di un'indennità ulteriore rispetto a quella percepita nella loro qualità di consiglieri regionali.

D'altra parte, ricorda che l'esigenza del rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo fu considerata anche nei lavori dell'Assemblea costituente, nella consapevolezza che proprio la debolezza dei Governi del periodo liberale rese possibile l'esperienza del fascismo.

Del resto, nell'attuale sistema politico vi sono numerosi strumenti e istituti a garanzia del pluralismo, che assicurano un corretto bilanciamento dei poteri.

In proposito, osserva che il ruolo del Parlamento nazionale si è progressivamente ridotto a seguito di innovazioni profonde. Molte materie, infatti sono ora riconducibili alla competenza dell'Unione europea, altre sono linee attribuite alla competenza regionale. In questo contesto, anche la Corte costituzionale ha assunto un peso sempre più crescente, suscettibile di bilanciare – e talvolta di frenare – l'azione del Governo e del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 16 luglio 2015

**Plenaria****430<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SANGALLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto di competenza, segnala che le variazioni introdotte dall'articolo 5 al codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, determinano una rimodulazione delle tariffe dovute dalle imprese titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico. Andrebbero acquisite in proposito rassicurazioni dal Governo circa l'invarianza complessiva del gettito. L'articolo 10 specifica che il rimpatrio forzato dello straniero, il cui soggiorno è irregolare in Italia, verso altro Stato membro dell'Unione che ha rilasciato un valido titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato, è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data di entrata in vigore della direttiva. Sottolinea in merito che la novella sembrerebbe, ad un primo



esame, introdurre elementi di «rigidità», da cui potrebbero scaturire nuovi effetti finanziari ove il Paese terzo sia più lontano del Paese Ue che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Appaiono necessarie assicurazioni in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste dalla legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 12, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto, osserva che sarebbe utile acquisire i dati ai quali si riferisce la relazione tecnica originaria nell'affermare che le operazioni dei soggetti privati sono di ammontare non rilevante nell'ambito della totalità dell'IVA riscossa per importazioni; da tale assunto, infatti, la relazione tecnica fa discendere la conclusione che sono di entità trascurabile anche gli effetti finanziari associabili all'esenzione IVA dei relativi servizi accessori.

Relativamente all'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il quale contiene modifiche di due articoli del decreto-legge n. 331 del 1993, relativi rispettivamente agli acquisti intracomunitari (articolo 38) e alle cessioni intracomunitarie non imponibili (articolo 41), osserva che la *ratio* delle disposizioni in esame consiste nel limitare l'esclusione dal regime degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie alle sole movimentazioni di beni effettuate in relazione all'esecuzione di un'operazione di trasformazione del bene stesso che venga seguita dalla sua spedizione nello Stato membro di origine. Le norme proposte appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari connessi al meccanismo operativo specifico dell'IVA, in relazione all'andamento dei flussi finanziari associati agli scambi esistenti tra i vari Paesi. L'entità e la direzione di tali effetti finanziari non appare facilmente individuabile a priori. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle possibili ricadute finanziarie connesse alle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 18, contenente disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione previdenziale maturati presso organizzazioni internazionali, segnala che non si dispone di elementi di valutazione in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere recata dal comma 9 e delle entrate di cui al comma 10. Sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati in materia. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, inoltre, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento sull'effettiva rimodulabilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, non evidenziata in bilancio.

In merito all'articolo 26, volto a modificare il decreto legislativo n. 93 del 2011, trasferendo innanzitutto funzioni regolatorie dal MISE all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, osserva che andrebbe acquisita documentata conferma che i nuovi e maggiori compiti di regolazione, controllo, valutazione e correzione demandati all'Autorità, inclusa la consultazione di cui al comma 1, lettera *b*), paragrafo 2, possano essere svolti a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali ordinariamente disponibili.

L'articolo 27 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile. In merito osserva preliminar-

mente che in base alla Costituzione non è consentita la copertura sul bilancio vigente di nuovi oneri, pertanto la destinazione di risorse a valere sul capitolo 742 non sembrerebbe conforme. Peraltro soltanto la relazione tecnica originaria indica il limite massimo di 200.000 euro annui, mentre le norme non pongono alcun tetto di spesa. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'effettiva sostenibilità di tali iniziative, a valere delle sole risorse indicate, pari a 200.000 euro. Tali rassicurazioni andrebbero peraltro estese anche alle annualità 2016 e 2017 nelle quali non risultano iscritte risorse sufficienti a coprire l'onere.

L'articolo 28 istituisce un Fondo per far fronte alle spese per il recepimento della normativa europea, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. In generale andrebbe chiarita la congruenza tra la disposizione in esame e l'articolo 30, contenente la clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento.

Quanto all'articolo 29, introdotto durante l'esame in prima lettura, il quale modifica in più punti le disposizioni della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, segnala che la lettera a) del comma 1 introduce criteri per la nomina del Segretario del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei). In merito osserva che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del vigente Regolamento di organizzazione del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del consiglio dei ministri, l'incarico di responsabile dell'ufficio di Segreteria del CIAE corrisponde a posizione dirigenziale di seconda fascia, mentre, con la modifica in esame, si eleva «implicitamente» il suddetto incarico, al rango dirigenziale di livello «generale», prevedendosi che la relativa procedura di assegnazione dell'incarico debba prevedere l'adozione di un apposito DPCM. Infatti, l'articolo 19, comma 4, del T.U.P.I. prevede espressamente tale tipologia di atto solo per gli incarichi dirigenziali di I fascia. Da tale modifica potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica in assenza di adeguate misure di compensazione.

Per quanto riguarda l'articolo 30, contenente la clausola di invarianza finanziaria, infine, ribadisce che l'apposizione di una clausola di neutralità non è garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che la stessa non sia accompagnata da una RT contenente la dettagliata illustrazione di tutti gli elementi e i dati che sono idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità. Rinvia per ulteriori osservazioni alla Nota del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere all'Assemblea. Esame e sospensione)

Il presidente SANGALLI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che essendo state accolte dalla Commissione competente nel merito tutte le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e l'assenza temporanea del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del provvedimento e propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine delle votazioni in Assemblea.

La Commissione conviene.

L'esame è, dunque, sospeso.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SANGALLI fa presente che, alla luce del numero degli emendamenti segnalati e degli argomenti da essi trattati, il lavoro che dovrà essere svolto dalle relatrici e dal Governo risulta ancora ampio e, pertanto, la Commissione non è nelle condizioni di proseguire nell'esame degli emendamenti. Poiché il Governo ha fatto sapere di dover presentare qualche ulteriore emendamento, correlato, ovviamente, da relazione tecnica, fissa, quindi, il termine per tale presentazione alle ore 20 di domani, venerdì 17 luglio, mentre il termine per la presentazione dei subemendamenti dei Gruppi potrebbe essere fissato per le ore 13 di lunedì 20 luglio. La Commissione potrebbe tornare a riunirsi da martedì 22 luglio, nella prima mattina. Ritiene tale calendario adeguato a consentire alla Commissione di concludere i lavori e votare il mandato alle relatrici.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di poter posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti per concedere maggior tempo agli uffici legislativi dei Gruppi. Osserva, inoltre, che le sedute convocate nel corso di questa settimana sono state in gran parte sconvocate, impedendo alla Commissione di esaminare approfonditamente gli emendamenti parlamentari. Chiede di evitare che si arrivi alla mattina di martedì 21 per poi accelerare e imporre ai senatori di chiudere il prov-

vedimento in tutta fretta, valutando solo gli emendamenti governativi. Reputa doveroso riconoscere alle opposizioni e al Parlamento la stessa considerazione, sia in termini di tempi che di possibilità di approfondimento, che queste riservano al lavoro della maggioranza e del Governo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede di poter iniziare la seduta della Commissione di martedì 22 luglio non prima delle 9.30.

Il senatore SANTINI (*PD*) concorda con la senatrice Comaroli sulla necessità di concedere alla Commissione il tempo necessario per approfondire adeguatamente gli emendamenti segnalati dai parlamentari e chiede che si possa effettivamente iniziare l'esame degli emendamenti nella mattinata di martedì.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il Presidente perché ritiene il calendario proposto rispettoso delle prerogative della Commissione. Chiede al Governo di rispondere alle richieste della senatrice Comaroli circa il numero di emendamenti che intende presentare e gli argomenti in essi trattati.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Governo ha già iniziato ad esaminare, insieme alle relatrici, gli emendamenti segnalati dai parlamentari, individuando al loro interno molti dei temi che il Governo stesso intendeva trattare. A suo parere, tale lavoro preliminare consentirà di limitare il numero di emendamenti governativi e di concentrarli sui temi non affrontati dagli emendamenti parlamentari. Ritiene tale procedura adeguata a valorizzare gli sforzi della Commissione fatti fin qui.

La relatrice ZANONI (*PD*) evidenzia che il lavoro delle relatrici si concentrerà sul modo migliore di considerare gli emendamenti presentati da molti parlamentari di natura analoga, riservando al Governo la presentazione di altre proposte. Sottolinea che il contributo del Governo sarà necessariamente volto a corredare tutte le proposte emendative di opportuna copertura.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene il calendario proposto dal Presidente non sufficiente ad evitare il rischio di chiudere l'attività della Commissione senza un mandato alle relatrici. A suo parere, infatti, se il numero di emendamenti del Governo non sarà limitato, esso potrebbe dare luogo a moltissimi subemendamenti, il che impedirebbe di concludere l'esame del provvedimento.

Il presidente SANGALLI ritiene tali tempi sufficienti a consentire di conferire il mandato alle relatrici di riferire in Aula. Sulla scorta delle richieste dei Gruppi di opposizione, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di lunedì prossimo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il Governo è consapevole di dover dare un ampio ventaglio di risposte ai quesiti sollevati dai Gruppi. Ritiene a tal fine necessario un ampio lavoro preliminare che consenta, poi, di approvare quanto prima il parere sugli emendamenti segnalati dai parlamentari e poi affrontare le proposte governative.

Il sottosegretario PIZZETTI riferisce che il Governo presenterà emendamenti contenenti il testo di decreti che rischiano di decadere. Precisa che l'unica eccezione riguarderà il recepimento dell'accordo Stato-Regioni in materia di sanità. Evidenzia che il lavoro principale riguarderà, pertanto, gli emendamenti parlamentari per i quali la difficoltà maggiore è rappresentata dal reperimento dei mezzi finanziari di copertura.

Il presidente SANGALLI fa, infine, presente che in allegato al resoconto è pubblicato il testo 2 dell'emendamento 1.111.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce il parere contrario del proprio Gruppo sulla base delle considerazioni già espresse.

Il presidente SANGALLI (*PD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che le sedute odierne della Commissione, già convocate per le ore 15 e 20, sono sconvocate.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1977**

**(al testo del decreto-legge)**

**1.111 (testo 2)**

RICCHIUTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis Per le province istituite dopo il 31.12.2003, che corrispondono alle province di origine, quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie, si rideterminano in compensazione le riduzioni di cui al comma 10

La riduzione di spesa corrente di cui al comma 10 sommata alla risultante tra F.S.R. 2012 e tagli 2012-2014, non può essere superiore al 50 per cento della capacità fiscale *standard* così come determinata con metodologia SOSE ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 16 luglio 2015

### Plenaria

244<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marco Cuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti accompagnato dalla dottoressa Miriam Dieghi; il dottor Giancarlo Barra, segretario generale di DIRPUBBLICA, accompagnato dall'avvocato Carmine Medici e dal dottor Gaetano Mauro.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Commercialisti e di DIRPUBBLICA**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'indagine conoscitiva in titolo specificando che le audizioni sono nell'attuale fase connesse all'esame degli Atti del Governo n. 181 (relativo all'organizzazione delle agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale), n. 184 (sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione).

Il dottor CUCHEL esprime alcune considerazioni sul tema della riscossione, osservando che le condizioni economiche attuali consigliano di prevedere un numero maggiore di rate; la rateizzazione dovrebbe inoltre essere consentita anche per gli acconti di imposta di novembre. Esprime quindi perplessità riguardo l'aumento indistinto delle soglie di punibilità sia per omesso versamento IVA che per dichiarazione infedele.

Dopo essersi soffermato sulla necessità di un'ampia revisione della disciplina delle responsabilità del professionista, sollecita una riflessione in merito all'estensione della possibilità di patrocinare il contribuente in giudizio a ulteriori categorie professionali, in considerazione dell'elevata complessità della materia processuale, mentre sarebbe ipotizzabile un intervento volto a consentire ai commercialisti il patrocinio presso la sezione tributaria della Corte di cassazione. Auspica quindi una riformulazione dell'Atto del Governo n. 184, volta a includervi un riferimento corretto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ritiene peraltro inopportuno consentire al contribuente di curare direttamente la propria difesa in giudizio, a causa della già rilevata complessità dello stesso.

Quanto alla disciplina della mediazione manifesta favore rispetto all'individuazione di un soggetto terzo cui affidarla, come avviene nell'ambito della giustizia civile. In riferimento all'ordinamento giudiziario auspica il passaggio delle competenze detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della giustizia e valuta favorevolmente la limitazione delle possibilità di ricorso al giudice monocratico. Formula inoltre l'auspicio di un adeguamento della retribuzione dei magistrati tributari.

Il presidente MARINO sottolinea come diversi argomenti menzionati siano già oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) pone un quesito circa l'opportunità di prevedere una prova concernente il diritto processuale ai fini dell'ammissione all'Albo dei commercialisti.

Il dottor CUCHEL ritiene percorribile tale ipotesi e rileva che i commercialisti, come altre categorie professionali, hanno acquisito, in virtù dell'esercizio della professione, solide competenze in campo processuale.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ricorda la posizione dell'Unione europea, favorevole al superamento delle attuali previsioni e rileva come



l'inserimento di una prova specifica possa costituire un elemento oggettivo di valutazione.

Il presidente MARINO ringrazia i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Commercialisti e introduce l'audizione di DIRPUBBLICA.

Ha quindi la parola l'avvocato MEDICI, il quale rileva che la previsione di nuovi concorsi per posizioni dirigenziali, di cui all'Atto del Governo n. 181, ancorché opportunamente per soli esami, non consente di disporre di adeguate garanzie in ordine alla trasparenza, come dimostrato dall'esperienza di concorsi precedenti. Le competenze relative all'espletamento delle procedure concorsuali, piuttosto che alle Agenzie fiscali, dovrebbero essere attribuite al Dipartimento della funzione pubblica, non essendoci ragione per una deroga alla disciplina generale. Dopo aver sottolineato la delicatezza della nomina delle Commissioni di concorso, osserva come con le attuali difficoltà possano costituire l'occasione per una revisione complessiva delle questioni del personale, anche tenendo conto che la prevista riduzione delle posizioni dirigenziali rischia di rimanere inattuata, come già avvenuto, in assenza di adeguati meccanismi sanzionatori. Rimarca inoltre l'opportunità di istituire una fascia di funzionari cui affidare la responsabilità degli uffici infraprovinciali.

La senatrice GUERRA (PD) pone un quesito in ordine alla possibilità di valorizzare le competenze attraverso le procedure concorsuali. Chiede quindi ragguagli sulle possibilità per le Agenzie fiscali di trarre profitto dalla valorizzazione delle competenze specialistiche dei funzionari.

L'avvocato MEDICI ritiene che, anche per ragioni di equità, sia percorribile unicamente la via della valorizzazione del personale della fascia intermedia per mezzo di meccanismi di progressione, idonei anche a garantire la valorizzazione delle competenze specialistiche.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e li congeda. Dichiara quindi chiusa la procedura informativa in titolo e avverte che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****245<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Virgilio Baresi, presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, accompagnato dal dottor Stefano Mandolesi; il dottor Vincenzo Busa, presidente di Equitalia S.p.A., accompagnato dall'avvocato Ernesto Maria Ruffini, dal dottor Antonio Scognamiglio e dal dottor Renato Raffaele Vicario; la dottoressa Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate, accompagnata dal dottor Vincenzo Busa, il dottor Annibale Dodero, la dottoressa Luisa Giordano e dal dottor Sergio Mazzei; il dottor Giuseppe Pellegrini, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, accompagnato dal dottor Alessandro Aronica, dal dottor Paolo Lo Surdo, dalla dottoressa Teresa Alvaro e dal dottor Paolo Raimondi.*

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale Revisori Legali, di Equitalia S.p.A., dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'indagine conoscitiva in titolo specificando che le audizioni sono nell'attuale fase connesse all'esame degli Atti del Governo n. 181 (relativo all'organizzazione delle agenzie fiscali), n. 182 (in materia di stima e monitoraggio dell'evasione

fiscale), n. 184 (sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) e n. 185 (riguardante semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione).

Il dottor BARESI esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto per via legislativa, in ambito europeo, del ruolo del revisore legale, che ne valorizza l'attività come libera professione economica e contabile. Si tratta di un risultato che dà ragione alla specializzazione acquisita dai circa 60 mila revisori legali italiani ponendoli come interlocutori privilegiati e collaborativi del Parlamento e del Governo nella difficile tutela della legalità e del rispetto delle regole, sia tributarie che civilistiche.

Dopo aver espresso una valutazione complessivamente positiva delle misure adottate in attuazione della delega fiscale, ribadisce l'impegno della propria Associazione alla collaborazione con il legislatore e con il Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti dell'Istituto Nazionale Revisori Legali e li congeda. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti di Equitalia S.p.A.

L'amministratore delegato RUFFINI svolge una serie di osservazioni relative all'Atto del Governo n. 185, rilevando che l'introduzione della «sospensione legale della riscossione», di cui all'articolo 1 è finalizzata ad assicurare un'adeguata tutela al debitore, nei casi di effettiva necessità e in presenza di reali disfunzioni nella fase che precede l'affidamento del carico, ovvero di problemi di comunicazione tra ente creditore e agente della riscossione. Si tratta, pertanto, di un istituto che Equitalia considera assolutamente efficace per migliorare i rapporti tra debitore e fisco, nonché valido per la definizione stragiudiziale di potenziali controversie. La proposta di limitare i casi in cui opera la sospensione legale appare funzionale a evitare il proliferare di istanze, anche reiterate nel tempo, che hanno l'unico obiettivo di ottenere, nell'immediato, l'arresto dell'azione di recupero, senza averne effettivo titolo. In pari tempo, la rivisitazione della disciplina in commento è volta a circoscrivere l'automatico discarico del credito iscritto a ruolo ai casi di pacifico indebito effettivo; ciò al fine di operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi del debitore e dell'ente creditore.

Fornisce quindi alcuni dati circa l'applicazione di tale istituto dal 2013 ad oggi, esprimendo peraltro l'auspicio di una modifica dei termini di presentazione delle istanze di sospensione a pena di decadenza, uniformando peraltro le procedure tra istanze di sospensione e ricorso in Commissione tributaria.

In merito all'articolo 9, l'oratore fornisce analitiche informazioni circa l'ammontare degli aggi, dei rimborsi spese, dei compensi della riscossione per il modello F23 e della remunerazione per le attività di gestione del conto fiscale, sottolineando come tali ricavi potrebbero essere sufficienti a coprire i costi di funzionamento del sistema, tenuto conto

della attività di razionalizzazione organizzativa posta in essere dal gruppo nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi di revisione della spesa. Dopo aver ulteriormente illustrato le riduzioni ulteriori previste per l'anno 2015, fa presente che l'articolo 9 riduce l'aggio di due punti percentuali, elimina la previsione relativa alla anticipazione delle spese per le procedure cautelari ed esecutive, non contempla alcuna disciplina transitoria per la remunerazione dei carichi già affidati all'agente e non commisura la remunerazione dell'agente della riscossione all'attività effettivamente svolta.

Sottolinea quindi che le disposizioni introdotte con lo schema di decreto delegato, ove non modificate, potrebbero non assicurare la copertura dei costi per un importo pari a 261 milioni di euro, ovvero il 30 per cento della spesa complessiva, facendo presente che per realizzare un taglio di tale portata, sarebbe necessario incidere significativamente sui costi di struttura, con il rischio di pregiudicare l'operatività degli agenti della riscossione.

Sottopone poi alla Commissione una serie di considerazioni più generali sulla opportunità di scegliere il modello ottimale di copertura dei costi del servizio ribadendo la preoccupazione che lo schema di decreto non sembra soddisfare l'esigenza di copertura integrale dei costi sostenuti dal sistema di riscossione.

In merito all'articolo 10 dello schema di decreto, l'oratore ripercorre analiticamente le modifiche normative succedutesi dal 2008 in tema di pagamenti dilazionati delle somme affidate agli agenti della riscossione, soffermandosi in particolare sugli interventi legislativi posti in essere nel corso del 2014, sottolineando il rilievo delle disposizioni in commento ai fini di una attenta considerazione delle esigenze degli operatori economici e dei contribuenti interessati. Prosegue poi il proprio intervento commentando positivamente la revisione del tasso degli interessi dovuti per versamento riscossione e rimborso di ogni tributo (articolo 10), la diversa decorrenza dei termini di notifica della cartella (articolo 4), la concentrazione della riscossione dell'accertamento (articolo 5) nonché la disposizione di cui all'articolo 12 relativa alla sospensione del pagamento di imposte e tasse a causa di eventi eccezionali. Per quanto riguarda invece l'Atto n. 184, sottolinea positivamente la possibilità che tra i soggetti che possono stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato siano inclusi anche gli agenti della riscossione. Inoltre ritiene positivo aver previsto l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni che regolano l'istituto del reclamo e della mediazione anche agli agenti della riscossione.

In conclusione, i decreti costituiscono un significativo insieme di semplificazioni e razionalizzazioni, pur non rappresentando una organica e complessiva riforma della riscossione. Per giungere a tale risultato, l'oratore ritiene opportuna una più precisa definizione degli equilibri economici e finanziari nella gestione del servizio della riscossione, e ciò indipendentemente dalla formula organizzativa che si vorrà scegliere; un riordino e un ripensamento della legislazione complessiva in tema di riscos-

sione, che dovrebbe comprendere anche la revisione di istituti non solo tributari; la definizione di un sistema di riscossione per gli enti locali che coniughi le economie di scala della dimensione nazionale e l'esigenza di controlli efficaci, con la flessibilità di soluzioni su misura per le diverse esigenze e situazioni riscontrabili sul territorio.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*), preso atto delle osservazioni in merito agli articoli 9 e 10, chiede di valutare la proposta di incrementare il costo del servizio di riscossione a carico dei debitori morosi; chiede inoltre quanti sono i debitori per somme inferiori a 50.000 euro e a quale tipologia economica appartengono, ritenendo opportuno un elevamento della soglia per fruire di una rateizzazione semplificata.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) ritiene rilevante la preoccupazione espressa sul rischio di affievolimento sulla capacità operativa dell'Agenzia a causa della riduzione degli introiti. Chiede inoltre una valutazione della disposizione che consente a coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione di poter riattivare tale forma di pagamento.

Il dottor BUSA ritiene plausibile commisurare i compensi dell'agente di riscossione alle specifiche attività, correlando la remunerazione di attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali. A suo parere, infatti, occorrerebbe valorizzare anche in termini economici tutta l'attività svolta dall'agente di riscossione a monte dell'incasso delle somme dovute.

Fa presente poi che nel gruppo di Equitalia lavorano circa di 8.000 dipendenti per una spesa complessiva di 500 milioni di euro: su queste basi l'applicazione dell'articolo 9 crea delle difficoltà al momento non superabili. Fornisce poi i dati richiesti dalla senatrice Ricchiuti circa la platea dei contribuenti morosi assicurando una più completa informativa da trasmettere alla Commissione nei prossimi giorni. Analogamente si sofferma sugli effetti della riapertura del piano di rateizzazione anche in presenza di mancati versamenti, ripercorrendo analiticamente le caratteristiche di tale beneficio.

Il dottor RUFFINI dà ulteriori indicazioni circa l'importo delle rateizzazioni differenziate per tipologie ribadendo l'impegno di fornire alla Commissione informazioni dettagliate.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti di Equitalia S.p.A. e li congeda. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia delle entrate.

La dottoressa ORLANDI, dopo aver rammentato la fase della genesi e dello sviluppo delle Agenzie fiscali, specifica che attualmente l'Agenzia delle entrate opera in un contesto di confronto continuo con altri ordinamenti statali, dal quale risulta chiaramente la rilevanza dell'elemento fiscale ai fini della competitività dei singoli sistemi economici. Prosegue

menzionando i risultati degli studi compiuti da organizzazioni internazionali, i quali attestano la validità del modello dell'agenzia, tenuto conto degli obiettivi di efficacia ed efficienza. A tale riguardo risultano fondamentali l'autonomia organizzativa, contabile e fiscale, nonché, per quanto riguarda l'aspetto delle risorse umane, la verifica delle attitudini dei candidati alla dirigenza, che necessariamente richiede l'adozione di procedure concorsuali innovative. Dà quindi conto delle dimensioni del riassetto organizzativo seguito all'incorporazione dell'Agenzia del territorio e dalla recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione che autorizzava incarichi dirigenziali a funzionari, richiamando l'attenzione su uno stato attuale di grave carenza di dirigenti, destinato ad aggravarsi in forza del prossimo pensionamento di una quota significativa di tali figure.

Riconosce come lo schema di decreto legislativo n. 181 confermi la validità del modello di agenzia adottato, oltre a comportare un rilevante intervento sul sistema convenzionale. Viene inoltre postulato un rinnovato impegno nell'attività finalizzata a incentivare i comportamenti improntati a lealtà nei confronti del fisco. Rileva peraltro la necessità di disposizioni idonee a consentire una valorizzazione dei funzionari con competenze specialistiche.

Esprime successivamente alcune considerazioni relativamente allo schema di decreto legislativo n. 184, segnalando la razionalizzazione della disciplina dell'interpello, rispetto al quale rileva particolarmente l'impegno dell'Agenzia delle entrate rispetto a fattispecie caratterizzate da continui elementi di novità.

Quanto all'Atto del Governo n. 185 esprime una valutazione favorevole, specie riguardo al profilo della semplificazione degli adempimenti e dell'equilibrata modulazione delle sanzioni.

La senatrice GUERRA (*PD*) rileva l'importanza delle competenze acquisite ai fini della selezione dei dirigenti e chiede ragguagli circa la possibilità di un miglioramento normativo volto a porre rimedio alle carenze nelle posizioni dirigenziali, anche in considerazione delle prospettive differenziate contenute in emendamenti presentati al decreto-legge n. 78 del 2015, attualmente all'esame del Senato. Pone un ulteriore quesito in relazione alla possibilità di attribuire incentivi in conseguenza di obiettivi diversi da quelli tradizionali legati al gettito, di più facile individuazione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pone quesiti in merito all'opportunità di riservare l'attività ispettiva alla Guardia di finanza, alle prospettive di maggiore efficienza tramite l'istituzione di un ruolo intermedio destinato a ridurre il fabbisogno di figure dirigenziali e all'opportunità di affidare la gestione delle procedure concorsuali a un soggetto esterno all'Agenzia.

La dottoressa ORLANDI pone in evidenza l'impegno costante dell'Agenzia delle entrate nell'ambito del reclutamento del personale per mezzo di adeguate procedure concorsuali, non portate a termine a causa

principalmente dei ricorsi intentanti dinanzi al giudice amministrativo. Le attuali carenze nell'organico comportano una situazione di emergenza di sistema a causa delle ricadute sull'operatività dell'Agenzia delle entrate, la quale dispone peraltro di un corpo di funzionari di elevata qualità. Suggerisce quindi una riflessione sulle migliori modalità di selezione dei dirigenti, stante l'insufficienza del concorso per soli esami, unita all'esigenza di acquisire professionalità diversificate. La valorizzazione dei funzionari comporta comunque prospettive interessanti, riguardo alle funzioni specialistiche e di carattere non organizzativo. Richiamata l'importanza dell'attività finalizzata alla prevenzione dell'infedeltà fiscale, osserva come la ripartizione delle competenze in ambito ispettivo sia rimessa al legislatore.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e li congeda. Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il dottor PELEGGI illustra analiticamente i risultati dell'attività operativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia rispetto ai tradizionali compiti di controllo e verifica di tipo tributario che rispetto ai nuovi obiettivi di tutela dei consumatori e delle imprese italiane sul fronte della contraffazione. Illustra quindi l'evoluzione tecnologica e gestionale dei moduli operativi, rimarcando come tali modelli hanno avuto riconoscimenti in sede comunitaria e internazionale poiché riescono a tenere in equilibrio le esigenze di verifica e controllo con quella di non ostacolare la circolazione dei beni e l'attività economica in generale. Dopo aver sottolineato l'ausilio importante e significativo delle nuove tecnologie ai fini della organizzazione dell'attività si sofferma in particolare sulla realizzazione dei corridoi doganali, dello sportello unico e dello sdoganamento in mare. Fa presente, inoltre, che le innovazioni tecnologiche, l'uso di strumentazioni e dati avanzati e la riorganizzazione gestionali hanno consentito un recupero di efficienza e produttività che è riconosciuta anche dalla crescita delle attività economiche svolte nei porti e negli aeroporti italiani. Per quanto riguarda le problematiche correlate all'Atto del Governo n. 181, dà conto del processo di incorporazione dei Monopoli nell'Agenzia delle Dogane, ripercorrendo analiticamente le differenze giuridiche e organizzative dei due organismi e rimarcando la complessità di tale operazione, per conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di integrazione prefissati.

La senatrice GUERRA (PD) chiede se a fronte della riduzione delle posizioni dirigenziali, tenuto conto degli effetti della recente sentenza della Corte costituzionale, possa essere immaginata una soluzione valorizzando i ruoli non dirigenziali con spiccate connotazioni tecnico-specialistiche.

Il dottor PELEGGI ritiene che tale soluzione possa essere compatibile con le figure di alta specializzazione e professionalità tecniche presenti all'interno dell'Agenzia delle Dogane. Tuttavia sottolinea come la questione del reclutamento delle figure dirigenziali si sia scontrata negli ultimi quattro anni con il sostanziale stallo delle procedure concorsuali bandite a causa di contenziosi innanzi al TAR che al Consiglio di Stato. Si tratta di vicende complesse il cui esito non appare al momento prefigurabile e in relazione alle quali lo schema di decreto offre una soluzione.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e li congeda. Dichiara quindi chiusa la procedura informativa in titolo e avverte che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Avverte inoltre che saranno acquisiti agli atti dell'indagine i documenti trasmessi da R.ETE. Imprese Italia e dalla Consulta Nazionale dei CAF.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*



## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 16 luglio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 192**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 16 luglio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 156**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SAVE THE CHILDREN E DELLA  
FEDERAZIONE ITALIANA BARMAN (FIB-AIBES)*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 16 luglio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 43**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONNESSE AGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 16 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del vicepresidente*  
Albert LANIÈCE

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria**

**C. 1990 Brescia**

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere contrario)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Albert LANIÈCE Aut (*SVP, UV, PATT, UPT*)-PSI-MAIE), *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, recante Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.

Il provvedimento in oggetto, composto di due articoli, abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti.

Preliminarmente, si ricorda che il sistema normativo dell'editoria è caratterizzato da enorme frammentarietà, a causa del sovrapporsi, negli anni, di numerosi e spesso non adeguatamente coordinati interventi normativi: pertanto, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione.

In particolare, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 ha cercato di semplificare il sistema e di rendere più rigorosi i criteri per l'accesso ai contributi. Successivamente, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria, di cui alla legge n. 250 del 1990, dal 31 dicembre 2014, «con riferimento alla gestione 2013» e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Il decreto-legge n. 63 del 2012 ha poi dettato una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta) e, quasi contestualmente all'emanazione del predetto decreto-legge, il Governo ha presentato un disegno di legge (A.C. 5270) che prevedeva una delega per la definizione – a regime – di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale, il cui esame, tuttavia, non è stato concluso entro la fine della XVI legislatura.

Infine, l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» – con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Passando poi all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1 della proposta di legge, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti, ossia l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto-legge n. 63 del 2012, limitatamente agli articoli 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria), 1-*bis* (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero), 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo), 3 (Editoria digitale) e 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica). Con riferimento al predetto decreto-legge n. 63 del 2012, resterebbero, dunque, vigenti – oltre alle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di pubblicità istituzionale – le disposizioni di semplificazione per i periodici *web* di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*), nonché quelle che prevedono l'applica-

zione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis).

L'articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme: gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 41 della legge n. 416 del 1981. Si tratta degli articoli di cui al Titolo II, Provvidenze per l'editoria, fatta eccezione per gli articoli già abrogati da precedenti interventi normativi (articoli 26, 29, 30, 31, 33) e per gli articoli 35, 36 e 38 (concernenti, rispettivamente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti). La medesima disposizione prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, concernente provvidenze in favore delle imprese radiofoniche di informazione; dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990, concernente i contributi per la radiodiffusione televisiva in ambito locale; l'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 e articoli 4 e 8, della legge n. 250 del 1990. Queste ultime sono le disposizioni che regolano l'accesso ai contributi di: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale. Per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'articolo 3, comma 2-ter, ultimo periodo, e comma 2-quinquies della legge n. 250 del 1990, gli stessi concernono la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive. A seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, a cui fa rinvio il comma 2-ter dell'articolo 3, periodi da primo a quarto (non abrogati), nonché a seguito della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012 – che ha inciso anche sulle condizioni per l'accesso ai contributi di cui allo stesso comma 2-ter – si determina peraltro un dubbio interpretativo circa la disciplina applicabile alle categorie sopra indicate.

La proposta di legge in esame dispone anche, all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, concernenti le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, ovvero le imprese che hanno maturato il diritto a tali contributi alla data dal 31 dicembre 2005, nonché quelle che si sono trasformate in cooperativa entro il 1° dicembre 2001; gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge n. 62 del 2001, concernenti i contributi alle imprese editrici

di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale – istituito presso la Presidenza del Consiglio e finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi – e il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti; l'articolo 138 del decreto legislativo n. 206 del 2005, concernente la concessione di contributi alle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; l'articolo 1, comma 462 della legge n. 266 del 2005, concernente la rideterminazione (da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui) del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 542 del 1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996).

Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede poi che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 2 siano destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi.

L'articolo 2 interviene infine in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose. Peraltro, tale obbligo di pubblicazione è stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Quanto al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della proposta di legge appaiono riconducibili essenzialmente all'«ordinamento della comunicazione», la cui disciplina è affidata alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, laddove le disposizioni recate dall'articolo 2 – che intervengono sul codice dei contratti pubblici – sono invece riconducibili alle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile», assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni. La materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legi-

slativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza», la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e il «coordinamento informativo statistico e informatico».

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Il senatore Roberto RUTA (*PD*) ritiene che proprio alla luce di quanto indicato nelle premesse della proposta di parere formulata dal relatore, la Commissione dovrebbe esprimere sul testo all'esame parere contrario. Problematica non appare infatti la sola abolizione del finanziamento pubblico alle testate giornalistiche edite dalle minoranze linguistiche – aspetto sul quale certamente la Commissione è pienamente legittimata a pronunciarsi – ma l'intera disciplina contenuta nella proposta di legge all'esame. Considerato peraltro che le disposizioni in oggetto incidono negativamente sulla libertà di informazione e, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione – profili strettamente connessi alla materia dell'ordinamento della comunicazione, ascrivibile alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – ritiene che la Commissione sia pienamente titolata a pronunciarsi nel senso da lui prima indicato.

Il deputato \*Florian KRONBICHLER (*SEL*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Ruta. Peraltro, il parere, così come formulato, appare a suo avviso incongruo poiché la libertà di informazione deve essere salvaguardata e tutelata in termini assoluti e non solamente con riferimento alle minoranze linguistiche.

Le senatrici Giacoma Pamela ORRÙ (*PD*) e Valeria CARDINALI (*PD*) si associano alle considerazioni del senatore Ruta.

Albert LANIÈCE Aut (*SVP, UV, PATT, UPT*)-*PSI-MAIE*), *presidente e relatore*, precisa che la proposta di parere che aveva formulato recava un rilievo riferito alle sole minoranze linguistiche in quanto aveva ritenuto che solo tale aspetto afferisse pienamente alle competenze della Commissione. Tenuto conto tuttavia delle argomentazioni del collega Ruta e in considerazione del fatto che la materia dell'ordinamento della comunicazione – intrinsecamente connessa al principio fondamentale della libertà di informazione – è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, accetta la proposta di riformulazione del relatore, presentando una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).



**Accordo associazione UE-Ucraina****S. 1963 Governo, approvato dalla Camera**(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Albert LANIECE Aut (*SVP, UV, PATT, UPT*)-*PSI-MAIE*), *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 3<sup>a</sup> Commissione Affari esteri del Senato sul disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera, volto a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina.

In particolare, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; un *forum* di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti e, infine, la creazione di una DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

Inoltre, l'Accordo si iscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.

Esso entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE (Allo stato attuale, è stato ratificato da 16 Stati membri).

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti I. definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Il disegno di legge S. 1963 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione in oggetto, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la coper-

tura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016 (e correlati a spese di missione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*)

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ora 14,20.*

ALLEGATO 1

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia)**

## PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in sede referente;

rilevato che le disposizioni contenute all'articolo 1 della proposta di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);

rammentato altresì il legame tra l'«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);

osservato, infine, che le disposizioni recate dall'articolo 2 appaiono invece riconducibili ad ambiti materiali, quali la «tutela della concorrenza» e l'«ordinamento civile», assegnati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), si sopprima la previsione, ivi contenuta, relativa all'abrogazione dell'ultimo periodo del comma *2-ter* e del comma *2-quinquies* dell'articolo 3 - concernenti la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive – confermando contestualmente, a seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, e della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012, l'accesso ai contributi delle imprese editrici e delle emittenti radiotelevisive sopra indicate e individuando la disciplina loro applicabile.

ALLEGATO 2

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in sede referente;

rilevato che le disposizioni contenute all'articolo 1 della proposta di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);

rammentato tuttavia il legame tra l'«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990), che le disposizioni recate dal provvedimento sembrano comprimere,

osservato inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, lettera d), con l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2-ter e del comma 2-quinquies dell'articolo 3 - concernenti la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive – e con la prevista abrogazione dell'ar-

articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, e del decreto-legge n. 63 del 2012, sembrerebbero negare l'accesso ai contributi delle imprese editrici e delle emittenti radiotelevisive sopra indicate,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

ALLEGATO 3

**Accordo associazione UE-Ucraina  
(S. 1963 Governo, approvato dalla Camera)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1963, approvato dalla Camera, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014»;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 16 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*Intervengono il presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano CANNARSA, e la responsabile relazioni istituzionali e comunicazione, Anna SCAFURI.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale**

**Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa**

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.



Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Laura BIGNAMI (*Misto*), il deputato Alessandro PAGANO (*AP*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 16 luglio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 16 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del professor Raffaele Bifulco sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele BIFULCO, *Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Luiss «Guido Carli» di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Bifulco per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.

## **ERRATA CORRIGE**

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 435 di mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 140 della Commissione 4<sup>a</sup> (Difesa), alla pagina 75, quinto paragrafo, sostituire le parole: «in ambito multinazionale», con le parole: «in ambito nazionale e multinazionale».





